



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI

SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|
| 1. DE SIMONE dott. Saverio U. | - presidente rel. | - |
| 2. ANFOSSI dott.ssa Sofia | - giudice | - |
| 3. CARRA dott. Alessandro | - giudice | - |

ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 4865/2022 V. G.

RITENUTO IN FATTO.

Con ricorso depositato il 16/9/22 [REDACTED], premesso che:

- con decreto del 30/3/2021, non reclamato, il Tribunale di Bari aveva omologato la separazione personale da suo marito [REDACTED];
- in forza della convenzione omologata costui avrebbe dovuto corrisponderle per il mantenimento dei suoi due figli l'importo complessivo di € 550,00 (€ 275,00 per ciascuno);
- suo marito si era reso moroso nel pagamento delle mensilità maturate a partire da marzo 2020 a gennaio 2022 nonostante le raccomandate di messa in mora ed il precetto notificatogli e, pertanto, lei aveva dovuto recuperare il suo credito tramite procedura di pignoramento;
- il [REDACTED], poi, si era reso parzialmente inadempiente per il mese di aprile 2022 e inadempiente da maggio 2022 a settembre 2022 e, pertanto, lei lo aveva querelato;
- lei era disoccupata e percepiva il reddito di cittadinanza di € 700,00 mensili ma, stante il perdurante inadempimento di suo marito al pagamento del contributo al mantenimento dei minori, non riusciva nemmeno a far fronte al pagamento del canone di locazione della casa coniugale;
- suo marito lavorava con contratto a tempo indeterminato a [REDACTED]
[REDACTED] Bari al viale [REDACTED] B, e percepiva una retribuzione mensile netta di € 1.906,00;

chiedeva il versamento diretto di quella somma a carico del datore di lavoro dell'obbligato.

Fissata la comparizione personale delle parti il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, al pari del legale rappresentante della ditta per la quale prestava lavoro.



All'udienza del 13/12/2012, il procuratore del ricorrente depositava note scritte con le quali riferiva che il [REDACTED] era stato licenziato il 7/10/2022 e, pertanto, chiedeva che l'obbligo di versamento delle somme dovute venisse posto direttamente a carico dell'INPS quale ente erogatore dell'indennità di disoccupazione che il resistente era prossimo a ricevere.

La causa veniva riservata per la decisione; il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso con propria nota del 19/12/2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto integralmente.

1.- Preliminarmente va osservato che la possibilità di ottenere ex 710 c.p.c. la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di separazione (ovvero, in che è lo stesso, con il decreto di omologa) è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma dell'art. 156 C.C., che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati proprio al sopravvenire di "giustificati motivi".

La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 710 c.p.c. natura di *revisio prioris instantiae*, e quindi di rivisitazione (*melius re perpensa*) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di *novum iudicium*, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.

La S. C., reiterando *in subiecta materia* un orientamento ormai pacifico, sebbene dettato nella materia divorzile, ha affermato che: "In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147).



Nella materia del diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa *rebus sic stantibus* e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).

2.- La ricorrente ha lamentato quale elemento di novità sopravvenuta che il coniuge separato dal marzo 2021 non ha provveduto a versare l'assegno di € 550,00 mensili fissato in sede di omologa per contribuire al mantenimento della prole e questi, gravato dall'onere della prova dell'adempimento o dell'impossibilità di provvedervi in ragione di fattori a lui non imputabili - secondo gli ordinari canoni ermeneutici di cui all'art. 2697 C.C. -, rimanendo contumace non ha negato la sua morosità.

Tanto premesso, in ragione dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro tra il resistente e la società [REDACTED], l'ordine di pagamento dell'assegno va impartito direttamente all'INPS quale ente erogatore dell'indennità di disoccupazione, che defalcherà l'importo spettante alla ricorrente (€ 550,00 mensili) dalla predetta indennità (o da qualsiasi altro emolumento) mensilmente corrisposta al [REDACTED], con l'obbligo di aggiornare annualmente il suddetto importo agli indici Istat.

3.- Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

4.- Il presente decreto è provvisoriamente esecutivo per legge (art. 741 c.p.c.) in ragione sia della natura contenziosa della presente procedura camerale e decisoria del provvedimento all'esito emesso, sia della intrinseca esigenza d'urgenza che si accompagna a ricorsi siffatti, idonei ad incidere su aspetti particolarmente delicati della vita coniugale.

P. Q. M.

il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 16/9/2022 da AMORUSO Daniela nei confronti di [REDACTED] e "I [REDACTED] coop., accoglie la domanda *in parte qua* e per l'effetto:



1. ordina al legale rappresentante pro tempore dell'I.N.P.S.- Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede in Roma - CAP 00144 - alla via Ciro il Grande, n. 21, di defalcare l'importo spettante alla ricorrente (€ 550,00 mensili) dalle somme dovute a [REDACTED] a titolo di indennità di disoccupazione, con l'obbligo di aggiornare annualmente il suddetto importo agli indici Istat;
 2. condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida nella misura di € 1.635,20 oltre accessori come per legge;
 3. compensa integralmente le spese del giudizio nel rapporto tra la ricorrente e la soc. [REDACTED], rimasta contumace
 4. dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo.
- Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 10/1/2023.

IL PRESIDENTE EST.

Saverio U. de Simone

